SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 387

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA Elio, VETTORI, ALIVERTI, CASSOLA, MANCIA, PETRARA, CITARISTI, REBECCHINI, CAPPELLI, PEZZULLO, FOGU, PERUGINI, AMABILE, PAGANI, FASSINO, BAIARDI, GALEOTTI, CONSOLI e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

ONOREVOLI SENATORI. – In data 29 gennaio 1987 il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità un testo unificato di tre disegni di legge (atti Senato 728-1019-1117) riguardanti l'inderogabile riforma dell'ENIT. Il 3 febbraio 1987 tale testo veniva trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera per la definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera 4404).

Purtroppo, l'anticipato scioglimento della IX legislatura non ha consentito, per pochi giorni, di realizzare questo auspicato obiettivo.

Negli ultimi mesi la crisi di funzionalità dell'Ente nazionale per il turismo italiano si è ulteriormente accentuata, soprattutto a causa di norme legislative che condizionano negativamente il massimo organismo promozionale dell'Italia turistica all'estero.

In particolare i punti nodali, che sono stati oggetto di lungo esame nella precedente legislatura, si possono cosi riassumere:

a) esigenza di liberare l'ENIT da lacci e lacciuoli di tipo burocratico, pur facendo permanere l'Ente nell'ambito del parastato;

b) possibilità di garantire il funzionamento corretto degli organi statutari con in primo luogo il consiglio di amministrazione, mediante l'introduzione della seconda convocazione, da prevedersi con un numero inferiore di presenti, rispetto ai componenti dell'organismo;

c) facoltà per l'ENIT di convenzionarsi con organismi ed enti anche privatistici spe-

cializzati per realizzare progetti finalizzati di promozione ad alto livello di professionalità;

d) esemplificazione delle norme per la contabilità, nonchè indicazione per una ristrutturazione delle delegazioni ENIT all'estero.

Questi ed altri aspetti non certamente da sottovalutare sono stati affrontati e risolti in maniera soddisfacente nel testo unificato del 29 gennaio 1987, di cui si è fatto cenno più sopra.

In considerazione di ciò, avendo presente, come già ribadito, che tutti i gruppi parlamentari del Senato hanno dato il loro assenso alla riforma dell'ENIT in argomento, si ritiene che all'inizio della X legislatura sia opportuno e necessario ripartire non da zero ma dal testo approvato, per giungere rapidamente alla promulgazione di nuove norme capaci di mettere in grado l'ENIT di corrispondere compiutamente ai propri fini istituzionali.

Questo obiettivo si è reso ancora più urgente, se si considera che il movimento turistico nazionale ed internazionale di questa stagione 1987 ha assunto caratteristiche e risvolti non certo favorevoli come negli anni passati. Si tenga, peraltro, presente che la progressiva concorrenza dei paesi emergenti in materia di offerta turistica sta mettendo sempre più a dura prova le nostre strutture turistiche, che registrano in termini non positivi una evoluzione della domanda turistica internazionale.

È naturale che in questo scenario l'Ente nazionale per il turismo italiano, con al centro il coinvolgimento primario delle Regioni, ha un ruolo di primissimo piano da svolgere in materia di promozione della nostra immagine all'estero.

Una paralisi progressiva di questo Ente può significare, oltre alla mortificazione di una pubblica istituzione, con conseguenti iniziative di tipo privatistico sostitutive, danni incalcolabili alla economia turistica, con specifico riferimento alla valuta pregiata che il turismo straniero comporta.

Per queste ragioni ci si augura che, con riferimento all'articolo 81 del Regolamento del Senato, gli onorevoli senatori ritengano di dichiarare l'urgenza ed adottare la procedura abbreviata per l'allegato disegno di legge nell'identico testo già approvato – come si è detto – all'unanimità nella seduta del 29 gennaio 1987.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Natura dell'Ente*)

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giurdica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. L'Ente provvede alla promozione dell'immagine turstica dell'Italia all'estero e opera a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turstiche nazionali nei relativi mercati, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, raccolte le indicazioni del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

(*Compiti*)

1. L'Ente persegue le finalita di cui all'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, adottando le iniziative necessare a far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, con particolare riferimento ai beni culturali e ambientali. In particolare l'Ente:

a) promuove e attua il coordinamento delle iniziative di promozione turstica all'estero delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3), del decreto del presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da attuarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) provvede a sostenere, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assisten-

za tecnica, l'attività di imprese ed altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura o promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero comunitaro e internazionale concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati ai soggetti e agli organismi indicati nell'articolo precedente e redigendo, d'intesa con l'ISTAT, apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, di imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turstica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) promuove o, se necessario, cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'Annuario degli alberghi d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione e predispone la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce pareri e consulenze ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, a enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Art. 3.

(*Attività*)

1. Nello svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 2, l'Ente:

a) stipula convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche stranieri, nonchè con esperti particolarmente qualificati nelle materie di sua competenza;

b) partecipa con propri mezzi finanziari, o su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, ovvero per conto di enti, imprese e organizzazioni pubbliche e private, allo svolgimento di progetti approvati in sede di progammazione economica nazionale e interregionale;

c) ha facolta di istituire, sopprimere e riordinare – sentite le competenti Amministrazioni dello Stato – delegazioni, uffici di rappresentanza e di informazione all'estero nonchè uffici turistici alle frontiere.

Art. 4.

(*Rapporti con le regioni*)

1. Per la propaganda all'estero delle iniziativè ed attività turistiche proprie le regioni si avvalgono delle strutture dell'Ente ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. A tale fine le regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'Ente e quelle che intendono realizzare in via autonoma, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvederà a coordinarle nei programmi promozionali ed esecutivi di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 5.

(*Programma promozionale nazionale*)

1. L'Ente elabora, sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, il programma promozionale nazionale, di durata triennale, contenente le direttive generali e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere rivolta la propria attività e la previsione di massima degli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Tale programma è sottoposto al parere del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, entro il mese di febbraio dell'anno precedente a quello del triennio cui si riferisce.

3. Il predetto Comitato suggerisce, entro trenta giorni, le modificazioni che ritiene necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che siano stati posti in essere gli adempimenti indicati, il programma si intende approvato.

Art. 6.

(*Programmi esecutivi*)

1. Coerentemente con le indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 5, l'Ente adotta il programma esecutivo annuale e determina le modalità di attuazione delle singole iniziative.

2. Il progamma esecutivo annuale è inviato, per l'approvazione, al Ministro del turismo e dello spettacolo entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il Ministro del turismo e dello spettacolo invia eventuali osserazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il programma si intende approvato.

3. Ove le iniziative assumano, per le loro speciali finalità ovvero per il particolare rilievo finanziaro, le caratterstiche di progetti straordinari, l'Ente può promuovere la costituzione di idonee strutture organizzative, operanti anche in regime di diritto privato, cui affidare la realizzazione dei progetti medesimi.

4. Il progamma approvato è tempestivamente trasmesso al Comitato di coordinamento per la progammazione turistica al quale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Ente trasmette altresì una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto.

Art. 7.

(*Organi*)

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori.

Art. 8.

(*Il presidente*)

1. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; vigila sull'esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione.

4. Nei casi di necessità e urgenza, salvo che il comitato esecutivo non disponga diversamente, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del comitato medesimo previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 11; i provvedimenti così adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del comitato esecutivo nella prima riunione successiva.

5. Nei casi di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione.

6. Al vice presidente sono attribuite le funzioni vicarie nonchè i compiti eventualmente delegatigli dal presidente.

7. Al presidente e al vice presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Art. 9.

(*Composizione del consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

a) dall'assessore al turismo in carica di ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) da tre rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo e da uno di ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti e dei beni culturali e ambientali, designati dai rispettivi Ministri;

c) da undici esperti, di cui cinque designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due designati dalle organizzazioni del movimento cooperativo, tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'organizzazione più rappresentativa degli operatori dell'agriturismo;

d) da un rappresentante, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Alitalia, dell'Automobile club italiano (ACI) e della Compagnia italiana turismo (CIT);

e) da un rappresentante del personale dell'Ente.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

3. In corso di vacanza del presidente o dei consiglieri di amministrazione si provvede, entro trenta giorni, a dar corso alla procedura di sostituzione fino alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione, con la presenza della metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, allorchè siano presenti un terzo dei suoi componenti. Le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Art. 10.

(*Competenze del consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi promozionali ed esecutivi di cui gli articoli 5 e 6;

b) il bilancio preventivo, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

c) l'assestamento di bilancio, non oltre il

30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce;

d) il conto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa redatta dal comitato esecutivo che espone i risultati conseguiti, e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

e) gli impegni pluriennali di spesa;

f) l'ordinamento dei servizi, l'istituzione, il riordinamento e la soppressione delle delegazioni e degli uffici all'estero e alla frontiera;

g) il regolamento organico e gli altri regolamenti dell'Ente ivi compreso quello di amministrazione e contabilità da adottare con le modalità previste nell'articolo 17;

h) i criteri generali intesi a regolare l'esercizio delle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, determinando, ove necessario, strutture organizzative interne cui affidare la competenza della gestione dell'attività conseguente.

2. Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 1, sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro; quelle relative alle lettere *f*) e *g*), al Ministro del turismo e dello spettacolo nonchè al Ministro del tesoro per l'approvazione di concerto; per le delibere relative alle materie di cui alla lettera *f*) nonchè al regolamento organico di cui alla lettera *g*), il concerto è esteso al Ministro per la funzione pubblica.

3. Il consiglio di amministrazione designa i componenti del comitato esecutivo secondo le modalità stabilite nell'articolo 11.

Art. 11.

(*Comitato esecutivo*)

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque componenti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo designati con delibera del consiglio di amministrazione, con proporzionale ripartizione tra le categorie ivi rappresentate.

2. Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione del programma di cui all'articolo 6; assume, di conseguenza, i necessari impegni di spesa e le deliberazioni in materia contrattuale; provvede all'adozione dei provvedimenti che si rendano necessari alla gestione amministrativa e operativa dell'Ente e di quelli attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

3. Rientra, inoltre, nella competenza del comitato esecutivo:

a) deliberare in materia di liti attive e passive;

b) assumere impegni pluriennali di spesa per contratti di locazione, locazione finanziaria e acquisto a pagamento differito entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) affidare motivatamente a persone specializzate, estranee all'Ente, opere e lavori specifici di ordinaria amministrazione mediante appositi contratti delimitanti tempo e prestazioni.

Art. 12.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo; dura in carica 5 anni ed è così composto:

a) un dirigente generale fuori ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo presiede;

b) un rappresentante con qualifica dirigenziale dell'amministrazione del Tesoro - ruolo ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

2. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

3. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo; accerta la regolare tenuta dei libri

e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali varazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro, verfiche sull'attuazione di singole iniziative.

4. Con la stessa procedura prevista dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Art. 13.

(*Emolumenti per componenti degli organi collegiali*)

1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori.

Art.14.

(*Direttore generale*)

1. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile con deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con voto consultivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto o affidato dagli organi dell'Ente.

3. La disciplina del rapporto di impiego di cui al comma 1 e il relativo trattamento economico sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica.

4. Qualora il direttore generale provenga

dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Art. 15.

(*Statuto dell'Ente*)

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima riunione di quest'ultimo ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

2. Ove lo statuto non venga deliberato dal consiglio di amministrazione nel termine indicato nel comma 1, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione i quali dovranno provvedere, entro quattro mesi dalla loro nomina, a deliberare lo schema di statuto che sarà approvato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 16.

(*Finanziamento dell'Ente*)

1. L'Ente provvede alle spese necessarie al proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

c) proventi di gestione;

d) entrate diverse.

Art. 17.

(*Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e

dello spettacolo, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente, deliberato dal consiglio di amministrazione in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, lettera *g*). Detto regolamento terrà conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

2. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del comitato esecutivo, una relazione in cui siano evidenziati per singoli progetti gli interventi promozionali attuativi del programma previsto nell'articolo 6. Il conto consuntivo e la relazione vengono tramessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1959, n. 259.

Art. 18.

(*Diposizioni concernenti il personale*)

1. Al personale dell'Ente si applicano le norne di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonchè quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68.

2. Per comprovate esigenze tecnico-economiche, nell'ambito degli uffici e delle delegazioni all'estero, l'Ente ha facoltà di assumere personale di cittadinanza italiana residente all'estero oppure personale di cittadinanza non italiana, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. Le attività degli uffici di corrispondenza dell'ente all'estero possono essere date in gestione anche a cittadini italiani residenti nel paese interessato dalle attività medesime, non dipendenti dall'Ente e in possesso di adeguati

requisiti tecnico-professionali. Il consiglio di amministrazione delibera in materia di volta in volta, fissando il corrispettivo da attribuire agli incaricati.

Art. 19.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede nell'ambito degli appositi contributi previsti, per il trennio 1987, 1988 e 1989, dalla legge finanziaria 1987.

2. Con cadenza triennale le contribuzioni di cui al precedente comma possono essere determinate con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 20.

(*Norma transitoria*)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante di tale Ministro.

3. I poteri del presidente uscente cessano alla data del decreto di nomina del nuovo presidente.

Art. 21.

(*Abrogazione di norme incompatibili*)

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.